



COMUNE DI
MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
P.Iva/C.F. 00344340500

Ufficio del SINDACO

Tel. 0588316111 – Fax 058831615

E.mail: sindaco@comune.montecatini.pi.it

comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

ORDINANZA N. 36 DEL 14.09.2022

**ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA - AREA DENOMINATA 'BACINI DEL SALE'.
STAGIONE VENATORIA 2022/2023**

IL SINDACO

Visto l'Art. 50 comma 5 Dlgs 267/2000

Viste le precedenti ordinanze sindacali con le quali si disponeva il divieto temporaneo di caccia nella zona denominata "Bacini del Sale"

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 116 del 31/07/2013, con la quale si modifica la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Bacini del Sale"

Considerato, pertanto che l'area già precedentemente individuata coincidente con la zona mineraria per l'estrazione del salgemma e interessata da interventi operativi di cantiere industriale e di divieti di accesso come previsti dall'art.46 del DPR 09/04/1959, n.128;

Considerato inoltre che l'esercizio della libera caccia nell'area in questione potrebbe costituire pericolo per l'incolumità delle persone che vi operano per lavoro o vi transitano attratti dalla presenza di specie animali notevolmente pregiate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 33, comma 8 della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 31.07.2023 compreso, è disposto il divieto di caccia nell'area denominata "Bacini del Sale" **come da planimetria allegata sotto la lettera "A"** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza sindacale e sulla base della seguente delimitazione:

- *a Nord il limite è dato dal confine dell'area mineraria Solvay, tenendo comunque conto della morfologia e corrispondente alla delimitazione della "Zona di Ripopolamento e Cattura" individuata con Delibera della Giunta Provinciale n. 116/2013 ;*
- *a SUD il limite è dato dalla Strada Regionale n. 68;*
- *a EST il limite è dato dalla Strada Regionale Toscana n. 439 ed in parte dal botro del Gagno;*
- *a OVEST il limite è dato dal confine della Cava Mineraria della Soc. Solvay dalla strada che partendo da Loc. Vasca porta alla discarica di Buriano e dagli affluenti del Botro Grande*

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di far apporre la necessaria cartellonistica, così come previsto dall'art. 33 del comma 9 della Legge Regionale n. 3/94 e secondo le modalità di cui all'art. 26 della stessa legge.

Copia della presente ordinanza è trasmessa alla Provincia di Pisa a tutti gli organi di vigilanza e alle Associazioni di categoria del territorio comunale;

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a norma della Legge Regionale n. 3/94;

Gli Agenti e ufficiali di Polizia Locale e gli altri Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché quelli previsti dall'art. 51 della più volte citata Legge Regionale, sono incaricati della vigilanza a quanto previsto dalla presente ordinanza.

A norma del articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Comunale, li 14.09.2022

IL SINDACO
(Sandro Cerri)